



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

**Regolamento per la disciplina dell'imposta
municipale propria (IMU)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del __.__.2020

Indice

<i>Articolo 1 - Oggetto del regolamento -----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Aree Fabbricabili - Determinazione valori venali-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Fabbricati inagibili - caratteristiche-----</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - Scadenza del versamento-----</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 - Accertamenti -----</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 - Istituti deflativi del contenzioso -----</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8 - Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento delle entrate comunali -----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 - Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10 - Disposizioni finali-----</i>	<i>5</i>

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel territorio del Comune di Porto Torres nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Allo stesso regime delle abitazioni di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

Articolo 3

Aree fabbricabili - Determinazione valori venali

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi.
2. Il Comune, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, c. 777 lett. d, della legge 27 dicembre 2019, n.160, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
3. I valori venali di riferimento possono essere deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
4. Tale deliberazione ha valore meramente indicativo ed ha lo scopo di facilitare l'adempimento dell'imposta dovuta, ma i valori in esso indicati non sono vincolanti ai fini della determinazione dell'IMU né per il Comune, che può procedere ad accertare l'imposta in caso di valore dichiarato e versato inferiore a quello venale, né per il contribuente, che deve verificare la congruità di tali valori al caso specifico.

5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
6. Le cosiddette aree pertinenziali non sono soggette al pagamento dell'IMU solo se hanno la suddetta qualificazione ai fini urbanistici e se sono accorpate catastalmente al fabbricato (art.1 c. 741 lett. a, L. 160/2019).

Articolo 4

Fabbricati inagibili - caratteristiche

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante ovvero fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche se con diversa destinazione, la riduzione è riconosciuta alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Articolo 5

Scadenza del versamento

Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 6

Accertamenti

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

Articolo 7

Istituti deflativi del contenzioso

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. L'autotutela e l'accertamento con adesione sono disciplinati dal Regolamento comunale n. 36 del 31 marzo 1999, cui si fa espresso rinvio.
3. Per l'interpello si applica la disciplina stabilita dall'art. 3 del vigente Regolamento Generale delle entrate comunali n. 20 del 4 aprile 2011, cui si fa espresso rinvio.

Articolo 8

Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento delle entrate comunali

Per quanto concerne rimborsi, compensazioni, rateizzazioni, importi minimi e interessi per accertamenti e rimborsi, nonché per quanto concerne l'attività di accertamento e le forme di gestione delle entrate, si applicano all'Imposta Municipale Propria le disposizioni del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 9

Applicazione istituti disciplinati nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento

Per quanto concerne le rateizzazioni di pagamento si applicano all'Imposta Municipale Propria le disposizioni del Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili alle entrate di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020.